



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Divisione giuridica

SEZIONE FORESTALE					
Reg. <u>10.114</u>		Esibito No. <u>984</u>			
<input checked="" type="checkbox"/> Capo	<input type="checkbox"/> Cont.	<input type="checkbox"/> UPIP	<input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> UPC	<input type="checkbox"/> UMPV

CH-3003 Berna, UFAM, RZ

Dipartimento del territorio
Sezione forestale cantonale
Via Franco Zorzi 13
6500 Bellinzona

Riferimento/Numero d'incarto: N473-1571
Vostro riferimento:
Nostro riferimento: WGE/RZ
Persona di contatto: WGE
Berna, 09. DEZ. 2014

Modifica dell'articolo 6 della legge cantonale sulle foreste (distanza dal bosco) e degli articoli 13-13c del regolamento d'applicazione della LCFo

Esame preliminare in vista dell'approvazione della Confederazione

Egregi Signori,

con missiva del 24 ottobre 2014 ci avete sottoposto il progetto della modifica dell'articolo 6 della Legge cantonale sulle foreste (distanza dal bosco), già discussa nel 2011 e ultimamente il 24 ottobre 2014 con il signor Giorgio Walther, la bozza del Messaggio con proposta di modifica, allegato 1: Proposta di modifica degli articoli 13-13c del regolamento d'applicazione della LCFo (RLCFo) e allegato 2: Progetto di Direttiva cantonale sulle distanze dal bosco per l'esame preliminare in vista dell'approvazione della Confederazione. Vi ringraziamo per l'opportunità di esprimere la nostra posizione. Dapprima vorremmo sottolineare che gli atti legislativi inoltratoci costituiscono una base adeguata per l'esecuzione dei compiti affidati dalla Confederazione ai Cantoni.

In base al colloquio telefonico tra i signori Roland David (Ticino) e Giorgio Walther (BAFU) di venerdì 28 novembre 2014, la Sezione forestale cantonale ha riformulato in un E-Mail del 1^{mo} dicembre 2014 i due articoli menzionati sopra, stralciando il capoverso 3 dell'articolo 6 LCFo e l'articolo 13c RLCFo proposti nel progetto della modifica del 24 ottobre 2014.

UFAM, Divisione giuridica, 3003 Berna
Tel. +41 58 462 93 45; fax +41 58 464 15 69
recht@bafu.admin.ch
www.bafu.admin.ch

Secondo l'articolo 61b capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), le leggi e le ordinanze dei Cantoni sottostanno all'approvazione della Confederazione, nella misura in cui ciò è previsto da una legge federale o da un decreto federale; l'approvazione è condizione di validità. Nei casi non controversi l'approvazione è accordata dai dipartimenti (art. 61b cpv. 2 LOGA).

Giusta l'articolo 52 della legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0), le prescrizioni d'esecuzione cantonali concernenti le utilizzazioni nocive (art. 16 cpv. 1), la distanza dalla foresta (art. 17 cpv. 2) e le prescrizioni di pianificazione e di gestione (art. 20 cpv. 2), per essere valide, devono essere approvate dalla Confederazione. Secondo la prassi consolidata, sottostanno all'approvazione anche le relative norme d'organizzazione, nella misura in cui sono indispensabili all'esecuzione.


Secondo l'articolo 17 capoverso 2 della LFo i Cantoni prescrivono per costruzioni ed impianti un'adeguata distanza minima dalla foresta. Questo requisito vale per tutte le costruzioni e gli impianti. La legge federale non ammette pertanto alcun catalogo cantonale di costruzioni e impianti che derogino alla distanza dalla foresta.

In conclusione riteniamo che l'articolo 6 capoversi 1 e 2 della Legge cantonale sulle foreste (LCFo) e gli articoli 13, 13a e 13b del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) sono conformi al diritto federale e possono essere approvati dalla Confederazione.

Ci auguriamo di esserle stati di aiuto con queste informazioni.

Distinti saluti

Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Divisione giuridica



Dott. iur. Florian Wild
Capodivisione
Membro della direzione
allargata

Copia interna:
- MAR, ROB, WGE, RZ